

Incentivi tecnici nel caso di affidamento diretto: necessario il rispetto degli equilibri di bilancio

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/11/2023

Come è noto, l'art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) prevede la possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell'ente anche nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito di affidamento diretto.

La norma introduce una novità rispetto al precedente Codice (Decreto Legislativo n. 50/2016): ed infatti, in precedenza gli incentivi in discorso erano possibili:

- solo nel caso di affidamento a seguito di procedura di gara,
- eccezionalmente, nei casi in cui *“per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria”* (sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 121/2020/PAR).

Tuttavia, come evidenziato dall'ANAC nel parere funzione consultiva n. 54 dello scorso 25 ottobre, l'art. 228 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui *“1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

In sintesi, perciò, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente: quindi, la previsione in uscita degli incentivi per affidamenti diretti ex art. 45 del nuovo Codice deve essere “neutralizzata” da previsione di risparmi di spesa o di nuove entrate, visto che solo così potrà essere garantita l'invarianza finanziaria, garantendo l'equilibrio di bilancio.